

хı Legislatura atti consiliari

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 7

<< Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto>>

CODEGA, CREMASCHI

Emendamento aggiuntivo (pagina 1.0.1) APPROVATO ritirato comma 1

- 1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1, dopo la parola <<nazionalità>>, sono aggiunte le seguenti parole:
- <<di quanti hanno trovato la morte durante gli eventi bellici, e di quanti hanno subito esecuzioni, deportazioni, internamenti, lutti a causa della guerra, o in seguito al loro rifiuto nei confronti della guerra stessa.>>.
- 2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1:
- A. La parola <<pre>cromuovere>> viene sostituita con le seguenti parole: <<Coordinare e
 valorizzare>>;
- B. Dopo le parole <<di soggetti>> sono aggiunte le seguenti parole: <<pubblici e>>.

FRATTOLIN, DALZOVO, SERCO, USSAI

Emendamento modificativo (pagina 1.0.2) RITIRATO

1. Alla lettera d) del comma 2 la parola <<pre>cromuovere>> è sostituita dalle seguenti croordinare e valorizzare>> e prima della parola <<pre>crivati>> è inserita la parola <<pre>croudinare

FRATTOLIN, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (pagina 1.1) NON APPROVATO

- 1. Al comma 2 dell'articolo sono apportate le seguenti soppressioni:
- a) alla lettera b) le parole <<l'eventuale creazione e collocazione di nuove,>>;
- b) la lettera d).

GABROVEC

Emendamento modificativo (pagina 2.1) APPROVATO

Alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 2, dopo la parola <<tabernacoli>> aggiungere le seguenti: <<pre><<pre>ceresistenti e di nuova collocazione>>.

ZIBERNA, CODEGA

Emendamento sostitutivo (pagina 2.2) APPROVATO

Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, le parole <<e relative>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<, grotte e caverne>>.

FRATTOLIN, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (pagina 3.0.1) APPROVATO

- 1. Alla lettera d) del comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole <<rappresentanti di>> sono sostituite dalle seguenti: <<indicati dalle>>;
- b) dopo le parole <<legalmente costituite>> sono aggiunte le seguenti: <<e iscritte nei registri di cui alla legge regionale 23/2012>>.

ZIBERNA, CODEGA

Emendamento sostitutivo (pagina 3.1) APPROVATO

La lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: <<da due rappresentanti espressi dal CAL;>>.

PUSTETTO

Emendamento modificativo (pagina 3.2) **APPROVATO**Al comma 2 dell'articolo 3 dopo la lettera b) viene aggiunta la seguente: <
b bis) dall'Assessore regionale all'istruzione o un suo delegato;>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 4 bis.1) **APPROVATO** Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

<< Art. 4 bis

(Struttura regionale attuatrice)

- 1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge 6 affidata ad una struttura stabile appositamente costituita all'interno della Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, con dotazione organica non inferiore alle tre unità.
- 2. Al fine di assicurare alla struttura di cui al comma 1 le risorse umane necessarie a garantire l'attuazione tempestiva degli interventi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale autorizzata a utilizzare anche personale somministrato per la durata di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per motivate esigenze.>>.

FRATTOLIN, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (pagina 5.1) NON APPROVATO

- 1. Al comma 1 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti soppressioni:
- a) alla lettera a) le parole <<nonchè la progettazione, la costruzione e la collocazione di nuove opere (cippi, tabelle commemorative, monumenti)>>;
- b) alla lettera h) le parole <<eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d'arma e>>.

CODEGA, MORETTI

Emendamento modificativo (pagina 5.1.1) APPROVATO

Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 5, dopo la parola <<cippi>> aggiungere le seguenti: <<ri>riportanti i nominativi dei caduti>>.

USSAI, FRATTOLIN, DAL ZOVO, SERGO

Emendamento modificativo (pagina 5.2) NON APPROVATO

- 1. Al comma 1 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera f) le parole: <<trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari>> sono soppresse;
- b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

<<h bis) servizi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari svolti a favore di disabili con mezzi appositamente adibiti al loro trasporto appartenenti ad associazioni di volontariato o soggetti pubblici.>>.

FRATTOLIN, DALZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (pagina 5.3) NON APPROVATO

- 1. Al l'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 dopo le parole <<operativi nel territorio.>> sono aggiunte le seguenti: <<Nella concessione di contributi per la conservazione, il restauro la manutenzione dei beni di cui all'articolo 2 è data preferenza ai beni appartenenti a enti pubblici e subordinatamente agli enti senza fine di lucro.>>
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: <<2 bis) Le risorse destinate per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) non possono superare la percentuale del 50% delle risorse complessivamente destinate per le iniziative previste dal presente articolo, quelle di cui alle lettere d), e), g) e h) non possono superare la percentuale del 70% e quelle di cui alla lettera f) devono avere almeno il 25%.>>.

PUSTETTO

Emendamento modificativo (pagina 5.4) NON APPROVATO

Al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole <<soggetti operativi nel territorio.>> sono aggiunte le seguenti: <<Nel caso in cui si tratti di soggetti privati il limite della spesa ammissibile si abbassa al 60 per cento.>>.

FRATTOLIN, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (pagina 6.1) NON APPROVATO

- 1. Il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
- <<6. Secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento di attuazione da emanarsi, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti i requisiti necessari e le materie per accedere alla selezione di cui al comma 5 e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo Per accedere alla selezione di cui al comma 5 sono necessari i requisisti previsti dall'articolo 114, comma 1, della legge regionale 3/2002>>.

FRATTOLIN, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (pagina 7.1) NON APPROVATO

1. Al comma 2 dell'articolo 7 le parole <<, inclusi i relativi oneri di assicurazione>> sono soppresse.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento aggiuntivo all'emendamento di pagina 8.1 (pagina 8.0.1) **APPROVATO** All'emendamento all'art. 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5997 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale".

3. L'onere complessivo di euro 300.000 suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 2 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unità di bilancio	Capitolo	anno 2013	anno 2014	anno 2015
5.3.1.5055	5243	40.000	-	-
8.3.1.5065	4408	-	100.000	100.000
10.7.2.3470	9710 partita n. 54	60.000	-	-

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 8.1) APPROVATO

1. All'articolo 8, comma 2, le parole << pluriennali costanti per un periodo non superiore a dieci anni,>> sono soppresse.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 9.1) APPROVATO

1. All'articolo 9, comma 1, dopo le parole <<e iniziative o eventi>> è inserita la parola <<anche>>.

FRATTOLIN, DALZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (pagina 13.1) **NON APPROVATA lettera a) e APPROVATA lettera b)**

- 1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole <<sono disciplinate le modalità e i criteri per l'attuazione e per gli interventi di cui al capo III>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono individuate le iniziative, gli eventi e le relative attività di supporto ammesse alla contribuzione regionale. Nel medesimo regolamento sono individuati i beneficiari, le spese ammissibili, le modalità e i criteri per l'erogazione delle contribuzioni regionali.>>;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- <<2 bis. I regolamenti di cui ai commi precedenti prevedono il divieto di accedere alle contribuzioni regionali nel caso in cui sia già stata concessa dall'amministrazione regionale altra contribuzione per la medesima iniziativa.>>.

USSAI, FRATTOLIN, DALZOVO, SERGO

Emendamento modificativo (pagina 14.1) NON APPROVATO

- 1. Il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
- <<2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3) è aggiunta la seguente lettera:
- <<i bis) i mezzi appositamente adibiti al trasporto di persone disabili che sono utilizzati per rendere fruibile alle persone affette da ridotte capacità di deambulazione i beni di cui alla legge regionale n. dl n. 7.>>.

FRATTOLIN, DALZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (pagina 15.1) APPROVATO

1. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Ai componenti della Commissione di cui al comma precedente spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizione per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 16.1) APPROVATO

Art 16

(Norme finanziarie)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000 suddivisa in ragione di euro 3.000 per ciascuno degli anni dal 2013 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013.
- 2. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 di euro, suddivisa in ragione di 200.000 di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5985 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la manutenzione e il restauro, nonché la costruzione e la collocazione di nuove opere riguardanti il patrimonio della prima guerra mondiale sul territorio della Regione".
- 3. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 di euro, suddivisa in ragione di 100.000 di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5987 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale e scientifica di beni immobili del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale".
- 4. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 di euro, suddivisa in ragione di 100.000 di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la ricerca, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale".
- 5. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 di euro, suddivisa in ragione di 200.000 di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5991 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per il recupero della memoria storica e la ricostruzione delle vicende relative alla Prima guerra mondiale".

- 6. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 di euro, suddivisa in ragione di 100.000 di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5992 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la promozione di eventi e manifestazioni anche transnazionali al rafforzamento della cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea".
- 7. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 di euro, suddivisa in ragione di 150.000 di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5993 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle diverse forme e offerte turistico-culturali connesse alla Prima guerra mondiale".
- 8. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 di euro, suddivisa in ragione di 50.000 di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5999 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici da parte di istituti scolastici e la produzione di materiale divulgativo".
- 9. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera h) è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 di euro, suddivisa in ragione di 100.000 di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5994 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la promozione degli eventi e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni e azioni volte ad agevolare il turismo della memoria".
- 10. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 di euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5995 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti dalle convenzioni stipulate con privati detentori di collezioni di valore storico disponibili per la consultazione pubblica, nonché a sostegno delle spese di conservazione e custodia inclusi oneri di assicurazione".
- 11. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 di euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5996 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per accordi di programma con amministrazioni pubbliche anche appartenenti a stati esteri, per interventi e iniziative culturali del patrimonio della prima mondiale".
- 12. Per le finalità previste dall' articolo 11, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 di euro, suddivisa in ragione di 30.000 di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013.

- 13. Per le finalità previste dall' articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 di euro, suddivisa in ragione di 100.000 di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5998 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per promuovere e favorire le commemorazioni per il centenario della prima guerra mondiale".
- 13. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000 suddivisa in ragione di euro 3.000 per ciascuno degli anni dal 2013 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013–2015 e del bilancio per l'anno 2013.
- 14. All'onere complessivo di euro 2.618.000 suddiviso in ragione di 46.000 euro per l'anno 2013 e di 1.286.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi da 1 a 13 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unità di bilancio	Capitolo	anno 2013	anno 2014	anno 2015
5.3.1.5055	5243	46.000		
8.3.1.5065	4408	-	900.000	900.000
5.1.1.1088	6040	-	386.000	386.000

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 16 bis)

APPROVATO

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Dopo l'art. 15 è inserito il seguente:

<< Art. 15 bis

(Disposizioni in materia di sostegno alle attività culturali)

- 1. In deroga alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli interventi e ai progetti nel settore culturale, beneficiari di incentivi da parte della Regione, sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Salvo che non sia diversamente disposto, le spese generali non esclusivamente riferibili agli interventi e ai progetti di cui al comma 1 si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. È comunque fatta salva la possibilità di considerare ammissibili spese per una percentuale superiore al 5 per cento se si documentano spese generali riferibili esclusivamente agli interventi e ai progetti di cui al comma 1.
- 4. Al comma 9, secondo periodo, dell'articolo 6 della legge regionale15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), dopo le parole <<all'approvazione>> sono inserite le seguenti: <<anche con distinto provvedimento>>.
- 5. Al comma 42 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria2011), le parole <<concedere, a favore dei soggetti ammessi, contributi una

tantum.>>Sono sostituite dalle seguenti: <<concedere contributi a favore dei soggetti ammessi.>>.

- 6. Gli interventi finanziari agli enti senza fine di lucro che curano l'organizzazione di manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale per il sostegno dell'attività istituzionale previsti dalla legge regionale 5/2013, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo5426 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, ulteriori rispetto a quelli di cui alla tabella P della legge regionale27/2012, pari a 32.750 euro, sono ripartiti in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun soggetto.
- 7. Relativamente agli interventi di cui al comma 6, che costituiscono integrazione di contributo assegnato con la legge regionale 27/2012, la documentazione integrativa della precedente domanda e dei relativi allegati è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.>>.

PUSTETTO

Emendamento modificativo (pagina 16 ter) APPROVATO

Il titolo della proposta di legge n. 7 è così modificato <<Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto.>>>.